

IMPOSTE INDIRETTE

Nelle cessioni intraUe la partita Iva acquista valore «sostanziale»

Dal 1° gennaio cambia la direttiva Ue sui requisiti per la non imponibilità

Ancora pochi giorni ci separano dal 1° gennaio 2020, data in cui entreranno in vigore le quattro linee di intervento rapido (i *Vat quick fixes*) previste dal legislatore unionale. Si tratta di quattro ambiti di intervento con i quali l'Unione europea intende migliorare e rendere più efficiente l'attuale sistema, in attesa dell'introduzione dello spazio unico europeo che costituirà il sistema "definitivo" ai fini Iva degli scambi transfrontalieri tra soggetti di Stati membri.

I punti di riferimento sono costituiti dalla direttiva Ue 2018/1910 e dai regolamenti esecutivi 2018/1912 e 2018/1909, tutti datati 4 dicembre 2018. Ad oggi, purtroppo, il legislatore nazionale non ha ancora dato seguito con le necessarie modifiche normative né l'amministrazione finanziaria ha emanato i necessari chiarimenti interpretativi.

In attesa di questi interventi, esaminiamo qui la scelta europea di attribuire un nuovo valore al numero di identificazione Iva, disciplinato dalla direttiva 2018/1910.

In questi anni il numero di partita Iva negli scambi intraunionali ha costituito fonte di un vasto contenzioso, perché il Fisco italiano ha sempre ritenuto che avesse un ruolo sostanziale e non meramente formale nell'applicazione del regime della non imponibilità. Tuttavia, sia la Corte di giustizia della Ue che la Cassazione hanno sempre negato questa tesi, sostenendo che la non imponibilità è legata al requisito sostanziale della soggettività passiva del cessionario unionale e non all'indicazione in fattura del suo esatto numero identificativo.

A Telefisco 2019 l'agenzia delle Entrate si è allineata alla tesi del valore formale, ma dal prossimo 1° gennaio tutta questa diaatriba non avrà più alcun senso, perché il legislatore unionale ha deciso di attribuire valenza sostanziale al numero identificativo Iva.

Materialmente l'intervento è consistito nella riformulazione del paragrafo 1 dell'articolo 138, della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 (da parte dell'articolo 1, par. 3, della citata direttiva Ue 2018/1910).

Il nuovo articolo 138 ora prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, siano considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto), a patto che ci siano i tre seguenti requisiti:

1. i beni devono essere ceduti a un altro soggetto passivo (o ad un soggetto ad esso assimilato) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;
2. il destinatario deve essere un operatore economico (o un soggetto ad esso assimilato) e deve essere identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio. Non solo, l'acquirente deve comunicare preventivamente al cedente il proprio codice identificativo;
3. il terzo requisito vincola il regime della non imponibilità al corretto invio dei dati mediante gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitari (modelli Intra).

È evidente la rigidità della nuova normativa, soprattutto per la compilazione dei modelli Intra, solo parzialmente stemperata dallo stesso legislatore unionale quando nell'articolo 138 dispone in modo alquanto generico che il venditore «possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti». Si tratta chiaramente di una formulazione che, se non sarà maggiormente puntualizzata dal legislatore nazionale o chiarita dall'amministrazione finanziaria, potrà dare luogo a un importante contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo Giuliani